SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 172**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A3211

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 luglio 1990, n. 198.

Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità».

2. All'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i seguenti commi:

«I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.

I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza».

3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e, successivamente, in quanto con essa non incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 644/1975 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipòfisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all'art. 4, mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata.

Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità rilascia l'autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.

Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate anche in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti purché eseguite da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case di cura indicati nel presente articolo.

La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in elettroencefalografia».

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 644/75, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'art. 3, secondo comma, della presente legge.

I collegi medici previsti dall'art. 3, ultimo comma, e dall'art. 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza».

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 644/1975 soprarichiamato è il seguente:

«Art. 5. — L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in elettroencefalografia.

Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte.

Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore.

Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale di riferimento di cui all'art. 13.

Sulle persone la cui morte è stata accertata nei modi indicati nel precedente articolo è consentito il prelievo di parti del corpo a scopo di trapianto terapeutico, purché sia le operazioni di accertamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute presso enti ospedalieri od istituti universitari».

— Il D.P.R. n. 409/1977 reca: «Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1158):

Presentato dal Ministro della sanità (Donat Cattin) il 22 giugno 1988.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 4 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 7ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20 luglio 1988, 4 agosto 1988.

Relazione scritta annunciata il 27 settembre 1988 (atto n. 1158/*A* - relatore sen. CONDORELLI).

Esaminato in aula il 18 ottobre 1988 e approvato il 19 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3285):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 novembre 1988, con pareri delle commissioni II, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 12, 13 dicembre 1988.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 18 gennaio 1989.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 26 gennaio 1989.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede referente, il 27 gennaio 1989.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 1° febbraio 1989, 8 febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata l'8 febbraio 1989 (atto n. 3285/*A* - relatore on. BORRA).

Esaminato in aula e approvato il 4 luglio 1990.

90G0240

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1990, n. 199.

Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, ed in particolare gli articoli 32 e 36;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali, tenuto conto che è in fase di avanzato esame da parte del Parlamento il disegno di legge per il riordinamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le procedure relative alla rinnovazione dei comitati di gestione e degli altri organi che svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali sono sospese fino al 31 ottobre 1990.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0245

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1990, n. 200.

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e per il personale delle Forze di polizia e degli anticipi sui miglioramenti economici a favore degli appartenenti alle Forze armate, di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni di talune categorie di personale dei Ministeri e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva prevista dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari al 50 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto, di un importo pari al 40 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'*una tantum* prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo nei confronti delle regioni a statuto ordinario.

3. Gli enti appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 4 e 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1 utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

4. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 1.419 miliardi per le province, i comuni e le comunità montane, da ripartirsi tra i singoli enti con le modalità di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

b) lire 197 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

c) lire 1.826 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

5. L'acconto mensile del 50 per cento previsto dal comma 1 è comprensivo dell'acconto eventualmente corrisposto allo stesso titolo dal 1° marzo 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Agli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 nonché al personale equiparato, in attesa della definizione delle procedure prescritte dall'articolo 43, primo comma, della citata legge per la revisione dei trattamenti economici relativi al triennio 1988-1990, sono corrisposti, a titolo di acconto, i seguenti importi lordi, nelle misure indicate per ciascun gruppo di qualifiche e gradi corrispondenti:

a) qualifiche del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche e gradi equiparati . . . . L. 1.400.000

b) qualifiche del ruolo dei sovrintendenti e qualifiche e gradi equiparati » 1.500.000

c) qualifiche del ruolo degli ispettori e qualifiche equiparate . . . . . . » 1.600.000

d) qualifiche del ruolo dei commissari e gradi e qualifiche equiparati » 1.700.000

e) sottotenenti in s.p.e.. . . . . . » 1.600.000

2. Al personale assunto successivamente al 30 giugno 1988 gli importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di nomina in servizio fino al 31 marzo 1990.

3. Gli importi indicati al comma 1 non competono al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

1. Al personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, in attesa della revisione dei trattamenti economici da attuarsi con apposito provvedimento legislativo, sono corrisposti, a titolo di acconto, i seguenti importi lordi, nelle misure indicate per ciascun gruppo di gradi:

a) sottufficiali . . . . L. 1.500.000

b) sottotenente in s.p.e. . . . . . » 1.600.000

c) ufficiali sino al grado di tenente colonnello compreso . . . . » 1.700.000

2. Al personale assunto successivamente al 30 giugno 1988 gli importi indicati al comma 1 competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di nomina in servizio fino al 31 marzo 1990.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché per il personale militare delle Forze armate indicato all'articolo 3, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-*bis*, settimo, ottavo e ottavo-*bis*. . . . . . L. 39.600

b) livello quarto e inferiori . . . » 28.800

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

Art. 5.

1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

Art. 6.

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 7.

1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

Art. 8.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi ordinari, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'*ex* carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale

che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

Art. 9.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*3*. Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito".

4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.».

Art. 10.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«*12*. Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15.».

Art. 11.

1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile a pensione di lire 300.000 lorde.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui all'articolo 11, valutato in lire 5.092 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990 quanto a lire 2.214 miliardi mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e quanto a lire 2.878 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo; per gli anni 1991 e 1992 si provvede:

a) quanto a lire 3.600 milioni all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992

dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 412.600 milioni mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 6, 9 e 10, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

GAVA, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0248

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1990, n. 201.

Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti nel comparto scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato inizio delle lezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per l'anno scolastico 1990-91 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino al corrente anno scolastico 1989-90 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 202.

Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 4

INTESA TRA AUTORITÀ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

quale autorità statale che sovraintende all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,

Visti l'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5, lettera *b)*, del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo;

determinano le seguenti modificazioni alla precedente intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui al terz'ultimo capoverso dell'intesa stessa.

— Al punto 2.4 il secondo comma è sostituito con il seguente: «Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico».

— Al punto 2.6 le parole «agli insegnanti riconosciuti idonei» sono sostituite con le seguenti «agli insegnanti di classe riconosciuti idonei».

— Alla fine del punto 2.6 il punto è sostituito con la virgola e sono aggiunte le seguenti parole «i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico».

— Tra il punto 2.6 ed il punto 2.7 è inserito il seguente punto 2.6-*bis*:

«Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano».

— Al punto 2.7 è aggiunto il seguente periodo:

«Nello scrutino finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».

— Al punto 4.6 è aggiunto il seguente periodo:

«I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-1990, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il titolo prescritto».

*
* *

Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.

Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 13 giugno 1990

Il Presidente
della Conferenza episcopale italiana
Card. Ugo POLETTI

Il Ministro
della pubblica istruzione
Sergio MATTARELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse del decreto:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'intesa:

— Per il titolo della legge n. 400/1988 si veda nelle note alle premesse del decreto. Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 3, lettera *i)*, di detta legge:

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

(omissis);

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione».

— L'art. 9, n. 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 marzo 1985, n. 121, è così formulato:

«2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione degli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

— La lettera *b)* del punto 5 del protocollo addizionale relativo all'accordo del 18 febbraio 1984 di cui sopra così recita:

«*b)* Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno determinati:

1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;

2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti».

— Si riporta il testo vigente dei punti 2.4, 2.6, 2.7, e 4.6 dell'intesa del 14 dicembre 1985, alla quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, come modificati dall'intesa qui pubblicata:

«2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.

Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico».

«2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera *a)*, secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, *i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico*».

«2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale».

«4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4. sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-1991.

I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-1990, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-1990 il titolo prescritto».

I punti 4.3 e 4.4 soprarichiamati sono così formulati:

«4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;

c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.

4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinamento diocesano.

Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;

b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana».

90G0238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1990, n. 203.

Integrazione dell'amnistia concessa con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia 11 aprile 1990, n. 73;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione della concessione di amnistia di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, è concessa amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 79 della Costituzione è così formulato:

«Art. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

— Il comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 75/1990, con il quale è stata concessa l'amnistia, prevede che: «È concessa amnistia per i reati di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 429/1982 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), richiamato nel comma soprariportato, è il seguente:

«Art. 1. — Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cinquanta milioni di lire; se l'ammontare predetto è superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da dieci a venti milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

È punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:

1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a duecento milioni di lire;

3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligatorio ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Nei casi previsti nel n. 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi è superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non è punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.

Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni sempreché le annotazioni non siano state effettuate né nel libro giornale né nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e i dati delle operazioni non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge. Non è punibile chi specificamente indica nella relativa dichiarazione i corrispettivi non fatturati o non annotati, a condizione che ne sia stata effettuata apposita annotazione nelle scritture contabili, che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche. Non si tiene conto delle operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte e non si considerano omesse le annotazioni che risultano effettuate, in violazione dei criteri di cui al primo comma dell'art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nelle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza, quando derivano dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile e si sia tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

Nella determinazione degli ammontari complessivi ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei compensi di lavoro dipendente percepiti, assoggettati a ritenuta alla fonte, né delle pensioni percepite, al netto della ritenuta, purché i relativi importi costituiscano almeno due terzi del reddito.

Salvo che il fatto costituisca grave reato .
fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi non tiene o non conserva, in conformità all'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti *a)* e *b)* dell'art. 14 del medesimo decreto».

Il testo delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, richiamato anch'esso nel comma 1 dell'art. 2 del D.P.R. n. 75/1990, sopraripportato, è il seguente:

«*c)* gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato».

— Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 165/1990, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: «Ad integrazione della delega prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989».

90G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1990.

Inserimento della Lloyd italico assicurazioni S.p.a., in Genova, nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale in data 22 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 1989, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista l'istanza in data 15 febbraio 1990, con la quale la Lloyd italico assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui al sopracitato decreto ministeriale 22 settembre 1989;

Vista la nota n. 000897, in data 6 giugno 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato che la Lloyd italico assicurazioni S.p.a. è in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge 10 giugno 1982, n. 348;

Ritenuto, quindi, di poter accogliere l'istanza presentata dalla suddetta società;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la Lloyd italico assicurazioni S.p.a., con sede legale in Genova, è inserita nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 384, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1989, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3257

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 1990.

Approvazione dei modelli di bollettari a compilazione meccanografica e manuale da usarsi dai concessionari per la riscossione dei versamenti diretti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede l'obbligo per il concessionario di rilasciare quietanze di pagamento staccate da bollettari conformi a modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che riconosce al Ministero delle finanze, su richiesta dei concessionari, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti, sia mediante ruoli;

Ritenuta la necessità di approvare dei modelli di bollettari sia a compilazione meccanizzata, per i concessionari della riscossione autorizzati all'impiego di mezzi meccanografici, che a compilazione manuale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello di bollettario a compilazione meccanografica Modello 6, Modulario F. Riscossione n. 6, di cui all'allegato 1 al presente decreto, da usarsi dai concessionari per la riscossione dei versamenti diretti di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Per esigenze connesse all'uso di apparecchiature meccanografiche, i bollettari sono predisposti nei seguenti formati:

pollici 6 per cm 20,5 circa;
pollici 6 per cm 34,5 circa;
pollici 12 per cm 20,5 circa;
pollici 12 per cm 34,5 circa.

Per le operazioni di riscossione da svolgere nell'ambito della provincia di Bolzano il Modello 6, Modulario F. Riscossione n. 6 è predisposto in edizione bilingue.

Art. 2.

Il modello di bollettario di cui all'art. 1, comma 1, reca prestampato l'anno finanziario per il quale può essere utilizzato e contiene 200 bollette, ognuna delle quali è formata da una quietanza, un attestato e una matrice.

Ciascun formato di bollettario è contraddistinto da una serie alfanumerica e da un numero progressivo, mentre la numerazione progressiva delle singole quietanze è unica nell'ambito di ogni serie. Gli stampati devono essere predisposti su carta autocopiante, con la grafica di colore blu e con fondino di garanzia colorato in rosa per l'attestato e in giallo per la quietanza: gli stessi sono punzonati a secco con lo stemma della Repubblica italiana, recante la dicitura «MINISTERO DELLE FINANZE SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE».

Gli stampati sono predisposti a modulo continuo, con facoltà per il concessionario di ridurli a scheda singola, ove tale modifica si renda necessaria sulla base delle apparecchiature in uso nei singoli sportelli.

Art. 3.

Lo spazio antecedente la prima cifra dell'importo che si quietanza deve essere interamente occupato da asterischi.

I concessionari della riscossione, già autorizzati all'uso dei Modelli 12 e 13, Modulario F. Imposte 512 e 513, devono utilizzare i bollettari di cui all'art. 1, in uno dei formati ivi indicati.

Art. 4.

È approvato il modello di bollettario a compilazione manuale Modello 7, Modulario F. Riscossione n. 7, formato cm 13 x 20,5, di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Il bollettario, predisposto per anno finanziario, contiene cinquanta bollette, ognuna delle quali è costituita da una matrice, un attestato e una quietanza.

Ciascun modello è contraddistinto da una serie alfanumerica e da un numero progressivo di bollettario da 00001 a 10000, mentre la numerazione progressiva delle singole quietanze è unica nell'ambito di ogni serie.

Le bollette devono essere predisposte su carta normale, con la grafica di colore blu e con fondino di garanzia colorato in rosa per l'attestato e in giallo per la quietanza; le stesse sono punzonate a secco con lo stemma della Repubblica italiana, recante la dicitura «MINISTERO DELLE FINANZE - SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE».

Art. 5.

I modelli di bollettari approvati con il presente decreto sono utilizzabili dall'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1/1

Modello 6 - Modulario F. - Riscossione 6

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

SERIE

MATRICE DI QUIETANZA DI VERSAMENTO

ANNO FINANZIARIO 1991

BOLLETTARIO N. Q.N.

Concessione: Codice concessione:

CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE

PERIODO DI RIFERIMENTO

CODICE	GR.	IMPOSTA

IMPORTO
INTERESSI
TOTALE

DATA	N. QUIETANZA

IL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 1/2

Modello 6 - Modulario F. - Riscossione 6

MINISTERO DELLE FINANZE

SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

QUIETANZA DI VERSAMENTO

ANNO FINANZIARIO 1991

SERIE

BOLLETTARIO N. Q.N.

Concessione: Codice concessione:

CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE

PERIODO DI RIFERIMENTO

CODICE	GR.	IMPOSTA

	IMPORTO
INTERESSI	
TOTALE	

DATA	N. QUIETANZA

IL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 1/3

Modello 6 - Modulario F. - Riscossione

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

SERIE

ATTESTATO DI VERSAMENTO

BOLLETTARIO N.   Q.N.

ANNO FINANZIARIO 1991

Concessione: Codice concessione:

CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE

PERIODO DI RIFERIMENTO	CODICE	GR.	IMPOSTA	IMPORTO

INTERESSI

DATA	N. QUIETANZA

TOTALE

IL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 2/1

Modello 7 - Modulario F. - Riscossione 7

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

ANNO FINANZIARIO 1991

ATTESTATO DI VERSAMENTO

Concessione: ....

Codice concessione: ....

Contribuente ....

CODICE FISCALE

Serie ....

BOLLETTARIO N. 00000

QUIETANZA N. 000000

PERIODO DI RIFERIMENTO

CODICE	GRUPPO	IMPOSTA
		000

IMPORTO	000
INTERESSI	000
TOTALE	000

Data ....

Il Concessionario

....

(Lire .... *)*
in lettere

ALLEGATO 2/2

Modello 7 - Modulario F. - Riscossione 7

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

ANNO FINANZIARIO 1991

MATRICE DI QUIETANZA DI VERSAMENTO

Concessione: ....

Codice concessione: ....

Contribuente ....

....

CODICE FISCALE

....

Serie ....

BOLLETTARIO N. 00000

QUIETANZA N. 000000

PERIODO DI RIFERIMENTO

CODICE	GRUPPO	IMPOSTA
		.000

IMPORTO	.000
INTERESSI	.000
TOTALE	.000

Data ....

Il Concessionario

....

(Lire .... *)*
IN LETTERE

ALLEGATO 2/3

Modello 7 - Modulario F. - Riscossione 7

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

ANNO FINANZIARIO 1991

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Concessione: ....

Codice concessione: ....

Contribuente ....

CODICE FISCALE

Serie ....

BOLLETTARIO N. 00000

QUIETANZA N. 000000

PERIODO DI RIFERIMENTO

CODICE	GRUPPO	IMPOSTA
		000

IMPORTO	000
INTERESSI	000
TOTALE	000

Data ....

Il Concessionario

....

(Lire ....)
in lettere

90A3195

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 1990.

Proroga dei termini stabiliti nel decreto ministeriale 9 agosto 1988, n. 572, per la commercializzazione dei caschi per conducenti e passeggeri di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette conformi al regolamento ECE/ONU n. 22/02.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, con la quale viene introdotto l'uso obbligatorio del casco di protezione di tipo omologato;

Visto l'art. 2 della stessa legge che delega il Ministro dei trasporti a stabilire con propri decreti le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa;

Visto il proprio decreto del 18 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986, nel quale si stabilisce la rispondenza al regolamento ECE/ONU n. 22/02 dei caschi di protezione destinati ai conducenti ed ai passeggeri di motocicli e motocarrozzette;

Visto il proprio decreto del 9 agosto 1988, n. 572, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1989, nel quale si stabiliscono modificazioni al precedente decreto ministeriale 18 marzo 1986;

Considerata l'opportunità di stabilire un ulteriore e congruo lasso di tempo per la commercializzazione dei caschi di cui al citato regolamento n. 22/02;

Riccorrendo le condizioni previste dal punto 15.3 dell'allegato al citato decreto n. 572 del 1988;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 1988, n. 572, è così modificato:

1. A decorrere dal 19 luglio 1990, secondo quanto stabilito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, cesserà la validità delle omologazioni accordate secondo le prescrizioni del regolamento 22 versioni 02 e precedenti.

2. È consentita sino al 19 gennaio 1992 la commercializzazione di caschi per conducenti e passeggeri di ciclomotori, motocicli e motocarrozzette conformi al regolamento ECE/ONU n. 22/02.

3. I caschi conformi al regolamento ECE/ONU n. 22/02 e precedenti versioni potranno continuare ad essere utilizzati anche dopo la data del 19 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1990

Il Ministro: BERNINI

90A3242

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1990.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994 e dei buoni del Tesoro di scadenza 16 giugno 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° agosto 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,50%, emessi con decreti ministeriali 24 luglio e 4 agosto 1986, 10,50% emessi con decreto ministeriale 25 luglio 1987 e 11% emessi con decreto ministeriale 27 luglio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986, n. 183 dell'8 agosto 1986, n. 175 del 29 luglio 1987 e n. 193 del 18 agosto 1988);

Visti i propri decreti 6 giugno 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) e 20 giugno 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990) con i quali è stata disposta, fra l'altro, l'emissione rispettivamente della prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 16 giugno 1997 e 12,50% di scadenza 1° luglio 1994;

Visti i propri decreti 20 giugno 1990 (sopracitato) e 6 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1990) con i quali è stata disposta l'emissione della seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994 e dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-16 giugno 1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,50%, 10,50% e 11%, nominativi;

dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in lire 97,70% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990.

È disposta, altresì, l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 96,40% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 6 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990.

L'assegnazione dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo globale in emissione è incrementabile fino a L. 800.700.000 di B.T.P. 12,50%, con le stesse due scadenze, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,50%, 10,50% e 11% di scadenza 1° agosto 1990, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 20 giugno 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-1° luglio 1994 nonché le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 14 del menzionato decreto ministeriale 6 giugno 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-16 giugno 1997.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno per i B.T.P. 1° luglio 1994 e al 16 dicembre e al 16 giugno di ogni anno per i B.T.P. 16 giugno 1997.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,50%, 10,50% e 11% di scadenza 1° agosto 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1990 per i B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e dal 16 giugno 1990 per i B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° agosto 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il capitale da rimborsare e il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1; tale differenza è pari, rispettivamente, a L. 2,30% per i B.T.P.-1° luglio 1994 e a L. 3,60% per i B.T.P.-16 giugno 1997, tenendo conto dell'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio 1990 per i B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e dal 16 giugno 1990 per i B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997; su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono parteciparte all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 6 agosto 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 1, una provvigione pari rispettivamente all'1% sul capitale nominale dei B.T.P. quadriennali e dell'1,25% sul capitale nominale dei B.T.P. settennali, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni per i B.T.P. quadriennali e per quarantasei giorni per i B.T.P. settennali.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 luglio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta per ciascuno dei due prestiti, l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di

emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti il regolamento delle sottoscrizioni, al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 agosto 1990, con la corresponsione di 31 giorni di dietimi di interesse netti per i B.T.P. 12,50% - 1° luglio 1994 e di quarantasei giorni di dietimi di interesse netti per i B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 2 agosto 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, per ciascun prestito, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni, per i B.T.P. 1° luglio 1994 e per quarantasei giorni, per i B.T.P. 16 giugno 1997.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, 10,50% e 11%, di scadenza 1° agosto 1990, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1990 per i rinnovi effettuati nei B.T.P. 12,50%-1° luglio 1994 e dal 16 giugno 1990 per i rinnovi effettuati nei B.T.P. 12,50%-16 giugno 1997 previa corresponsione dei dietimi d'interessi dovuti, al netto: trentuno giorni per i B.T.P. quadriennali e quarantasei giorni per i B.T.P. settennali.

All'atto del rinnovo, per ciascun prestito, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il rispettivo prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, 10,50% e 11%, di scadenza 1° agosto 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, 10,50% e 11%, di scadenza 1° agosto 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,50%, 10,50% e 11%-1° agosto 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,50%, 10,50% e 11%-1° agosto 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, ovvero in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 16 giugno 1997; in mancanza di espressa richiesta la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50%-16 giugno 1997. Dette operazioni avranno inizio il 2 agosto 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1990
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 194

90A3243

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 luglio 1990.

Interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, (Ordinanza n. 1972/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 85 che autorizza ulteriori interventi di recupero e riparazioni di opere pubbliche di interesse locale danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto l'elenco dei comuni che hanno avanzato istanza di finanziamento con i relativi importi, trasmesso alla regione Toscana con la nota n. 51129/OO.PP. del 18 gennaio 1990;

Vista la nota del 5 aprile 1990 n. IVA/2823/H con la quale la regione Toscana - Dipartimento ambiente, in risposta alla suddetta nota, indica le somme da assegnare ad ogni comune e individua le priorità delle opere da eseguire;

Ravvisata la necessità di includere, tra i comuni aventi titolo al finanziamento, il comune di Lucca, il quale non aveva beneficiato, per i danni subiti a seguito del maltempo del luglio-agosto 1987, dei contributi disposti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, riducendo, in proporzionata percentuale, le somme indicate dalla regione stessa per gli altri comuni, ivi compresa quella indicata dal genio civile regionale per il comune di Lucca, al fine di non superare i cinque miliardi stanziati dall'articolo di legge di cui in premessa;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che i comuni citati inviino all'ufficio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi

Considerata la necessità di aderire alle citate richieste di finanziamento, data l'importanza degli interventi proposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono assegnate ai seguenti comuni le somme a fianco riportate:

	Lire
Provincia di Lucca:	
Comune di Lucca	511.000.000
Comune di Pieve Fosciana	323.000.000
Comune di Giuncugnano	480.000.000
Comune di Sillano	341.000.000
Comune di Fosciandora	23.000.000
Comune di Minucciano	494.000.000
Comune di San Romano in Garfagnana	144.000.000
Comune di Piazza al Serchio	350.000.000
Provincia di Massa Carrara:	
Comune di Comano	101.000.000
Comune di Casola in Lunigiana	592.000.000
Comune di Pontremoli	50.000.000
Comune di Fivizzano	567.000.000
Comune di Bagnone	312.000.000
Comune di Montignoso	302.000.000
Comune di Tresana	230.000.000
Provincia di Arezzo:	
Comune di Monte S. Savino	180.000.000

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione i comuni suddetti possono procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

I comuni invieranno periodicamente all'ufficio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza delle amministrazioni comunali in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, l'ufficio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, accertamenti sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Toscana.

Art. 6.

Alla regione Toscana è affidata l'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere.

Art. 7.

Il dipartimento della protezione civile provvede, ove lo ritenga necessario, alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3203

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 45 dello statuto medesimo, elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione da sette a dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24825 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione da sette a dieci per ciascun anno di corso, trasmesso con nota ministeriale n. 1087 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 45 relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3176

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 febbraio 1990;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO XIII

NORME COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 130. — Il primo comma va modificato nel senso che viene inserita secondo l'ordine alfabetico la scuola di sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Articolo Unico

Il titolo XVI relativo al corso di perfezionamento alla facoltà di medicina veterinaria è soppresso.

Dopo l'art. 353 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli all'istituzione della scuola di specializzazione sopraelencata.

Scuola di specializzazione in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali

Art. 354. — È istituita la scuola di specializzazione in sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso l'Università di Perugia.

La scuola ha lo scopo di impartire, approfondire ed aggiornare le conoscenze su quanto concerne l'allevamento tradizionale ed industriale di animali da reddito, il benessere e la sanità animale con il fine specifico di preparare i laureati in medicina veterinaria ai compiti dell'area funzionale:

a) prevista dal Servizio sanitario nazionale e definita «sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali», nonché di veterinari d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE. La scuola rilascia il titolo di specialista in «sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali».

Art. 355. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 356. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria di Perugia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede dalla direzione della scuola.

Art. 357. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 358. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) epidemiologia veterinaria;
2) patologia degli animali in allevamento intensivo I;
3) igiene dei ricoveri per animali;
4) igiene dell'alimentazione animale;
5) igiene della riproduzione animale;
6) informatica applicata alle produzioni animali e statistica sanitaria;
7) tecnologie di potenziamento delle produzioni animali;
8) diagnostica di laboratorio;

ed inoltre due corsi opzionali.

2° Anno:

1) malattie infettive di maggiore interesse profilattico;
2) malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico;
3) patologia degli animali in allevamento intensivo II;
4) inquinamento ambientale da attività zootecniche ed industriali soggette a vigilanza sanitaria;
5) farmacologia e tossicologia veterinaria applicate alle produzioni animali;

6) sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva;

7) norme nazionali e internazionali di legislazione e polizia sanitaria;

8) tutela del benessere degli animali con particolare riferimento al trasporto e ai metodi di allevamento;

ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti, per ogni singola sede, dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 358. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 359. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 maggio 1990

Il rettore: DOZZA

90A3208

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 28 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel vigente art. 861 relativo al corso di laurea in musicologia, all'elenco delle materie complementari, è aggiunta la seguente:

29) metodologia ed esercitazioni di didattica musicale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 23 maggio 1990

Il rettore: SCHMID

90A3209

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 23 maggio 1990.

Rettifica al decreto rettorale 28 ottobre 1989 concernente le modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 28 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 1990, relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali;

Rilevato che all'art. 341 è stato erroneamente indicato, tra gli insegnamenti del secondo anno, quello di «*farmacognosia* speciale delle droghe» anziché «*farmacologia* speciale delle droghe»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 28 ottobre 1989;

Decreta:

Il decreto rettorale 28 ottobre 1989 citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
Art. 341. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:	Art. 341. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
2° Anno:	*2° Anno:*
farmacognosia speciale delle droghe;	*farmacologia* speciale delle droghe;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 23 maggio 1990

Il rettore: ELIA

90A3179

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 7 giugno 1989 con la quale è stato approvato l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, riguardante l'insegnamento della lingua inglese nel corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 relativo alla modifica di statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, riguardante l'insegnamento della lingua inglese nel corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico:

Nel titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nell'art. 23 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, il punto *F)*, è modificato come segue:

Art. 23 *(Laurea in medicina e chirurgia).*

F) Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico.

Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico scientifico» che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo a problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 giugno 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3178

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DECRETO 19 giugno 1990.

Aumento dei prezzi delle prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il Centro sperimentale stradale di Cesano di Roma, e relativo tariffario, suddiviso per laboratori, riportante le nuove tariffe.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 95, con cui il Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano è stato inserito tra i laboratori ufficiali dello Stato;

Visto il voto n. 47 del 30 gennaio 1985 con cui il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del tariffario in vigore per le analisi e prove eseguite dallo stesso Centro sperimentale su manufatti e materiali interessanti le costruzioni stradali;

Considerato che con lo stesso voto n. 47 del 30 gennaio 1985 il consiglio ha espresso parere favorevole affinché per un periodo di cinque anni si desse corso ad un aggiornamento annuale del predetto tariffario, a partire dal 1° gennaio 1986, in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, relativi all'intera collettività nazionale, determinato dall'Istituto centrale di statistica e pubblicato nel mese di novembre di ciascun anno;

Visto il D.A. n. 697 del 26 febbraio 1985 con cui è stato approvato tale tariffario;

Visto il voto 1° marzo 1990, n. 262, con cui il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. ha favorevolmente esaminato l'aggiornamento del tariffario di che trattasi così come predisposto dal Centro sperimentale stradale di Cesano;

Considerato che, scaduto il predetto quinquennio, si rende ora necessario procedere ad un aggiornamento periodico del tariffario sia per ovviare alle ricorrenti variazioni dei costi elementari assunti a base dei prezzi del tariffario, sia per conseguire un migliore allineamento dello stesso ai prezzi correnti;

Considerato che, pertanto, può ritenersi congruo, per il prossimo quinquennio un aumento nella misura del 36% dei prezzi del tariffario in vigore dal 26 febbraio 1985;

Considerato che possa essere altresì approvata l'esecuzione di prove non previste nel tariffario purché il prezzo per l'esecuzione delle stesse sia preventivamente concordato con il richiedente sulla base del loro effettivo costo tenuto conto delle spese generali;

Considerato che i prezzi del nuovo tariffario possono essere assunti come base di riferimento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto;

Considerato infine che nel periodo di validità del vigente tariffario i prezzi dello stesso potranno essere aggiornati annualmente a decorrere dal 1° gennaio 1991 in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi relativi alle prove, alle analisi e alle copie certificati rilasciati dal laboratorio ufficiale del Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma ed in vigore dal 26 febbraio 1985 sono aumentati del 36%.

Art. 2.

È approvato l'inserimento nel nuovo tariffario di venticinque nuovi prezzi per i quali sono state redatte apposite analisi.

Art. 3.

È altresì approvata l'esecuzione di prove non previste in tariffario purché il prezzo per l'esecuzione delle medesime sia preventivamente concordato con il richiedente.

Art. 4.

I prezzi del nuovo tariffario saranno assunti come base di riferimento per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, per aggiornamenti annuali con decorrenza dal 1° gennaio 1991 e conseguenti a rilevamenti Istat.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato, con i suoi allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1990

Il Ministro-Presidente: PRANDINI

TARIFFARIO DELLE PROVE ED ANALISI ESEGUITE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Esaminato dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. con voto n. 262 reso nell'adunanza del 1° marzo 1990.

NORME GENERALI

1) I prezzi indicati nel presente tariffario, salvo diverse esplicite indicazioni, si riferiscono alle prove ed analisi necessarie per la determinazione di ciascun «valore di prova» esposto nel certificato.

2) I campioni da sottoporre alle prove dovranno pervenire, «franco di ogni onere», al seguente indirizzo: Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S., 00064 Cesano Stazione (Roma).

L'invio di campioni, da parte dei compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., dovrà avvenire nel rispetto della circolare n. 30 del 31 agosto 1979 della Direzione centrale tecnica. Il C.S.S. declina ogni responsabilità per eventuali spese derivanti dall'errato invio del campione il cui ritiro sia soggetto a pagamento di qualunque natura.

In tali casi, ed in tutti gli altri non contemplati dal primo comma del presente articolo, non si procederà al ritiro dei campioni. Il C.S.S. non risponde dei materiali non recapitati a domicilio o di avaria o deterioramento avvenuti prima della consegna.

3) Le richieste di prove, avanzate dai compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., saranno redatte secondo le modalità stabilite dalla circolare della Direzione centrale tecnica - Ufficio III, in data 18 novembre 1963, n. 2555, e saranno corredate di un apposito verbale di prelievo come disposto da circolare, della stessa Direzione centrale tecnica, in data 2 marzo 1967, n. 312.

Le richieste avanzate da privati (siano essi singoli, imprese, società, enti od altro) dovranno essere redatte in carta legale ed indirizzate alla Direzione centrale tecnica dell'A.N.A.S. - Centro sperimentale stradale sito in Cesano di Roma (Roma). A tali richieste dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo, del vigente valore legale, che verrà applicata sull'originale del certificato ufficiale di prova. Le richieste avanzate da pubbliche amministrazioni (Stato, province, comuni, Cassa per il Mezzogiorno, P.T., ecc.) sono esenti da bollo.

4) Nessun impegno è assunto dal C.S.S. nei riguardi del tempo di esecuzione delle prove; richieste urgenti avanzate da privati, od altri enti pubblici, comporteranno una maggiorazione del 100% delle tariffe di prova.

5) I certificati emessi dal C.S.S. riportano i risultati ottenuti nelle varie prove, con esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica in merito alle qualità dei materiali analizzati od al loro più idoneo impiego. Eventuali commenti interpretativi verranno inviati, se richiesti, con apposita nota o relazione allegata al certificato.

6) A cura del C.S.S. sarà sempre inviata una copia di ciascun certificato, relativo a lavori A.N.A.S., alla Direzione centrale tecnica - Ufficio I, il quale, ove i compartimenti non abbiano provveduto direttamente, l'allegherà d'ufficio alla rispettiva contabilità finale. A tale uopo nella richiesta di prove dovranno sempre essere precisati gli estremi del contratto d'appalto. In ogni caso, qualora il certificato risultasse mancante in contabilità, il collaudatore potrà richiederne copia al C.S.S. che provvederà all'invio gratuitamente. Il collaudatore, peraltro, potrà sempre richiedere l'intervento del C.S.S. per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie e non eseguite durante il corso dei lavori.

7) Il pagamento delle prestazioni rese dal C.S.S. avverrà mediante versamento sul conto corrente postale n. 408013 intestato «Tesoriere centrale dello Stato - Entrate A.N.A.S.». su emissione di fattura da parte dell'ufficio I.V.A. e tributi della Direzione generale dell'A.N.A.S., la consegna dei certificati a terzi, sia pubblici che privati, sarà effettuata solo ad avvenuto pagamento della relativa fattura.

I certificati relativi a richieste avanzate dagli uffici periferici dell'Azienda, verranno inviati agli stessi uffici non appena eseguite le prove.

Per quanto riguarda il pagamento, da parte delle imprese, dei certificati richiesti dagli uffici dell'Azienda, si fa riferimento al disposto della circolare n. 233 del 1° ottobre 1982 della Direzione generale affari generali e personale.

8) Ai fini dell'indicazione sulle fatture dei numeri di elenco relativi a prezzi delle prove eseguite, i vari laboratori verranno distinti dalle rispettive sigle sotto elencate:

Geotecnica: G

Meccanica delle terre: Mt

Materiali lapidei: Pt

Leganti idrocarburati: Li

Pavimentazioni: Pv

Leganti idraulici: Lc

Calcestruzzi: Cl

Ferri: F

Barriere: Br

Geolitologico: Gl

Chimico: Ch

Segnaletica stradale: Ss

Prove speciali: Ps

9) Per le prove in sito che richiedono l'impiego di un automezzo del C.S.S. verrà addebitato in fattura, a carico del richiedente, oltre alle indennità di missione del personale del C.S.S. che si è recato sul luogo, di un compenso pari al 30% dell'importo complessivo delle spese di prova in sito e dell'indennità di missione suddetta, in conto entrate A.N.A.S.

10) Nulla è dovuto per le prove, sia di laboratorio che in sito, richieste dagli uffici periferici dell'A.N.A.S. per indagini di progetti redatti dall'Azienda. Le prove di controllo in sito, eseguite su richiesta degli uffici periferici, vengono invece addebitate alle imprese appaltatrici con la maggiorazione del 30%. In tal caso le indennità di missione al personale del C.S.S., recatosi in sopralluogo, sono tuttavia a carico dell'A.N.A.S.

11) Il Centro sperimentale può dare corso a prove e sperimentazioni anche non identificabili con nessuna di quelle previste in elenco prezzi, purché di volta in volta il prezzo da applicare, ove possibile, venga concordato ed accettato preventivamente dal richiedente e stabilito sulla base del costo effettivo dei materiali impiegati, dell'ammontare dei mezzi d'opera, del tempo impiegato dal personale e delle eventuali indennità di trasferta.

12) Dopo l'esecuzione delle prove i residui dei campioni verranno conservati, a cura del C.S.S., per un periodo di due mesi dalla data di emissione del certificato per eventuali controlli ed accertamenti in contraddittorio: trascorso tale periodo si procederà al loro trasporto a rifiuto.

Per la stessa durata di due mesi saranno conservati i campioni in arrivo senza la necessaria richiesta di prove od inviati in difformità da disposto della precitata circolare n. 30 del 31 agosto 1979: trascorso tale termine, anche in questo caso, si procederà al trasporto a rifiuto senza alcuna responsabilità verso gli interessati.

13) Salvo particolare autorizzazione del Direttore centrale tecnico dell'A.N.A.S., persone estranee all'amministrazione non potranno assistere all'esecuzione delle prove in laboratorio ed in ogni caso, anche nell'eventualità di tale autorizzazione, nessuna responsabilità, sia civile che penale, è assunta dal C.S.S. nei confronti di tali persone.

14) L'emissione dei certificati comporta un addebito di L. 8.500 per diritti di certificazione. Ogni copia non originale viene addebitata L. 3.000; se rilasciata in tempo successivo L. 11.000.

15) Gli uffici periferici dell'A.N.A.S. accerteranno l'avvenuto pagamento, da parte delle imprese, delle prove richieste, prima di emettere lo stato finale dei lavori.

ELENCO DEI PREZZI RELATIVI ALLE PROVE ESEGUITE NEI VARI LABORATORI

Laboratorio di geotecnica

Prova		Importo
1) Essiccamento e disgregazione del campione:		
a) per ogni campione di peso inferiore a kg 25	»	20.500
b) per ogni campione di peso superiore a kg 25	»	30.500
2) Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	8.000
3) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello.	»	4.000
4) Analisi granulometrica per sedimentazione .	»	71.500
5) Determinazione dell'umidità del campione. .	»	6.000
6) Determinazione del peso di volume umido (metodo geometrico)	»	3.000
7) Determinazione del peso di volume con volumometro a mercurio.	»	13.000
8) Determinazione del peso specifico apparente con picnometro	»	12.000
9) Determinazione del peso specifico reale . . .	»	16.000
10) Determinazione del limite liquido.	»	20.500
11) Determinazione del limite plastico	»	16.500
12) Determinazione del limite di ritiro	»	32.500
13) Prove di costipamento AASHO normale o modificato, compresa la preparazione	»	45.500
a) AASHO normale, per ogni provino . . .	»	16.500
b) AASHO modificato, per ogni provino. .	»	20.500
14) Determinazione dell'indice di portanza C.B.R.:		
a) per ogni provino sottoposto ad immersione in acqua per 96 ore	»	30.500
b) per ogni provino non sottoposto ad immersione in acqua	»	20.500
15) Prova di compressione, ad espansione laterale libera, o di resistenza alla trazione (Brasiliana) su provini di 6"; per ogni provino:		
a) senza registrazione della curva di deformazione	»	36.500
b) completa di curva di deformazione. . . .	»	51.000
16) Determinazione dell'equivalente in sabbia . .	»	51.000
17) Classificazione UNI ed indice di gruppo (escluse le prove di determinazione della granulometria o di limiti)	»	10.000

Laboratorio «Meccanica delle terre»

Prova		Importo
1) Apertura ed estrazione campione indisturbato, esami visuali, eventuale determinazione approssimata della resistenza delle terre coesive con Pocket-Penetrometer, per ogni campione	L.	10.000
2) Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	9.000
3) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello.	»	4.000
4) Analisi granulometrica per sedimentazione secondo norme A.S.T.M. D 422-63	»	71.500
5) Determinazione del peso specifico reale . . .	»	16.500
6) Determinazione dell'umidità del campione. .	»	7.000
7) Determinazione del peso di volume umido con fustella tarata	»	3.000
8) Determinazione della classificazione di una terra secondo il sistema di classificazione (U.S.C.S.), oltre le tariffe per le singole prove	»	10.000
9) Determinazione dell'indice di gruppo di una terra e sua classificazione secondo la norma C.N.R. UNI-10006, oltre la tariffa per le singole prove	»	10.000

10) Prova di compressione ad espansione laterale libera su provino indisturbato (Ø 3,81 cm), per ogni provino:

a) senza rilievo della curva di deformazione ..... L. 20.500

b) con rilievo della curva di deformazione 36.500

11) Prova di taglio con scissometro, mediata su tre prove:

a) per ogni campione ..... » 12.000

b) per ogni determinazione in meno verranno detratte ..... » 4.000

12) Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande, per ogni provino consolidato drenato ..... » 61.000

13) Prova triassiale su provino indisturbato (diametro cm 3,81):

a) per ogni provino non consolidato e non drenato ..... » 45.000

b) per ogni provino consolidato non drenato con la misura della pressione interstiziale » 81.500

c) per ogni provino consolidato drenato ..... » 92.000

14) Prova edometrica su campione indisturbato (Ø 50-80 mm):

a) con un massimo di 6 carichi successivi e con carico max non superiore a 12 kg/cmq, compreso il tracciato del diagramma ..... » 102.000

b) per il calcolo del coefficiente di consolidazione (C) in corrispondenza di un carico » 4.000

c) per il calcolo del coefficiente di permeabilità (K) in corrispondenza di un carico ..... » 2.000

d) per il calcolo del modulo edometrico (E) in corrispondenza di un carico ..... » 2.000

e) per il diagramma cedimenti tempo in corrispondenza di un carico ..... » 10.000

f) per il ciclo di scarico ..... » 30.500

g) per ogni incremento di carico oltre ai primi sei o superiore a 12 kg/cmq ..... » 12.000

15) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova edometrica:

a) con un carico ..... » 24.500

b) con due carichi ..... » 51.000

16) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova diretta:

a) sulle sabbie (due determinazioni) ..... » 41.000

b) su argille (tre determinazioni) ..... » 61.000

17) Prova penetrometrica statica:

a) approntamento ed installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica su ciascun punto di prova, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo cadauno ..... » 163.000

b) prova penetrometrica statica eseguita con punta elettrica tipo E2, compresa la registrazione automatica su grafico della resistenza alla punta Rp e della resistenza di attrito laterale locale Rl, nonché l'inclinazione della punta della verticale per una profondità minima di ml 10,00 per ml ..... » 26.500

c) trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura penetrometrica statica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza » 850

18) Prova scissometrica:

a) approntamento ed installazione di apparecchiatura per prove scissometriche in sito, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo cadauno ..... » 285.500

b) esecuzione di prova scissometrica senza preforo, realizzata con registrazione automatica su grafico dello sforzo di torsione:

b1) per profondità del piano campagna comprese tra 0,00 e m 2,00 cadauna L 61.000

b2) per profondità dal piano campagna comprese tra m 2,00 e mt 4,00 cadauna » 102.000

b3) per profondità dal piano campagna comprese tra m 4,00 e mt 6,00 cadauna » 143.000

b4) trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura scissometrica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza ..... » 850

19) Determinazione della densità in sito con volumometrico a sabbia od acqua ..... » 24.500

20) Determinazione delle portanza in sito:

a) secondo norme VSS-SNV 70317 ..... » 57.000

b) con cicli di carichi ripetuti per ogni ciclo » 41.000

21) Determinazione del C.B.R. in sito ..... » 37.000

22) Prelievo campioni di terreno:

a) mediante fustelle campionatrici (per ogni campione) ..... » 14.000

b) disturbati (per ogni campione) ..... » 7.000

Laboratorio «Leganti idrocarburati»

Divisione bitumi, catrami, rocce asfaltiche:

1) Determinazione del peso specifico ..... L. 12.000

2) Solubilità in solventi organici:

a) per bitumi ..... » 24.500

b) per polveri asfaltiche ..... » 41.000

3) Determinazione del punto di lampeggiamento » 24.500

4) Viscosità:

a) assoluta ..... » 53.000

b) cinematica ..... » 81.500

c) Redwood ..... » 41.000

5) Duttilità ..... » 24.500

6) Penetrazione ..... » 16.500

7) Determinazione degli asfalteni ..... » 41.000

8) Volatilità ..... » 24.500

9) Punto di rottura ..... » 49.000

10) Contenuto in paraffina ..... » 41.000

11) Determinazione dell'acqua contenuta in un catrame ..... » 28.500

12) Percentuale dei fenoli (in seguito a distillazione frazionata) ..... » 24.500

13) Percentuale in peso delle naftaline (in seguito a distillazione frazionata) ..... » 24.500

14) Adesione a pietre su 10 coppie di provini asciutti oppure su 10 coppie di provini bagnati » 51.000

15) Trattamento preliminare per la determinazione della paraffina nelle polveri asfaltiche ..... » 16.500

16) Percentuale in peso del residuo non solubile in benzolo ..... » 28.500

17) Punto di rammollimento (palla-anello) ..... » 28.500

Divisione emulsioni bituminose:

18) Determinazione della percentuale di acque: (in xilolo) ..... » 20.500

19) Contenuto di bitume ..... » 24.500

20) Contenuto di emulsivo secco ..... » 16.500

21) Viscosità Engler ..... » 28.500

22) Omogeneità ..... » 24.500

23) Stabilità nel tempo ..... » 20.500

24) Sedimentazione ..... » 12.000

25) Stabilità al gelo . . . . . L. 32.500
26) Estrazione del bitume . . . . . » 41.000
27) Determinazione del Ph . . . . . » 14.000
28) Trattenuto ai setacci 0,4 e 0,6 UNI 2331 . . » 10.000
29) Ricoprimento, secondo ASTM 1664 69 con inerte di varia natura . . . . . » 41.000

Laboratorio pietre

1) Analisi granulometrica:
a) prelavaggio . . . . . L. 8.000
b) per via secca, per ogni crivello o setaccio » 4.000
c) per via umida, per ogni crivello o setaccio » 5.000
2) Peso specifico reale . . . . . » 16.500
3) Peso specifico apparente (con picnometro) . » 12.000
4) Peso specifico apparente (con volumometro a mercurio) . . . . . » 13.500
5) Peso di volume dei granulati (con tavola a scosse) . . . . . » 14.500
6) Indice dei vuoti di pietrischetti e graniglie . » 26.500
7) Coefficiente di imbibizione . . . . . » 20.500
8) Porosità . . . . . » 30.500
9) Coefficiente di frantumazione, anche dinamico » 41.000
10) Perdita per decantazione . . . . . » 24.500
11) Idrofilia . . . . . » 26.500
12) Adesività (secondo Riedel - Weber) . . . . . » 41.000
13) Resistenza alla compressione:
a) per ogni cubetto di roccia di lato cm 7,1 — 11,00 . . . . . » 7.000
b) per ogni cubetto di roccia di lato oltre cm 11,00 . . . . . » 9.000
14) Preparazione di cubetti (od estrazione) da blocchi di pietre - rocce - calcestruzzi:
a) per ogni cubetto di tufo di spigolo cm 7,1 — 11,00 . . . . . » 15.500
b) per ogni cubetto di tufo di spigolo oltre cm 11,00 . . . . . » 17.500
c) per ogni cubetto di roccia di spigolo cm 7,1 — 11,00 . . . . . » 32.500
d) per ogni cubetto di roccia di spigolo oltre cm 11,00 . . . . . » 41.000
e) per ogni cubetto di calcestruzzo di spigolo cm 11,00 — 20,00 . . . . . » 41.000
15) Rettifica dei cubetti e delle carote sia di roccia che di calcestruzzo, per ogni faccia . . . . . » 7.000
16) Ciclo di gelività . . . . . » 102.000
17) Resistenza all'usura, determinata su due provini per la prova completa, esclusa la preparazione dei provini . . . . . » 39.000
18) Prova Los Angeles . . . . . » 41.000
19) Determinazione della percentuale di elementi allungati e del coefficiente di appiattimento, per ogni griglia a fessure . . . . . » 10.000
20) Riduzione dei materiali a pezzatura idonea per le prove mediante frantumazione, per ogni kg » 4.000
21) Prova micro-deval . . . . . » 41.000
22) Coefficiente di abradibilità accelerata . . . . » 102.000

Laboratorio pavimentazioni

1) Determinazione quantitativa del contenuto di legante di miscele di aggregati lapidei con bitume secondo la norma C.N.R.:
a) estrazione a caldo con Soxnelet . . . . . L. 41.000
b) estrazione a freddo con centrifuga . . . . » 30.500
2) Idrofilia . . . . . » 26.500
3) Peso specifico apparente di miscela di aggregati lapidei secondo la norma C.N.R. . . . . . L. 16.500
4) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei, a mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo norma C.N.R. (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino . . . . . » 20.500
5) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei, a mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo norma C.N.R. (rottura), per ciascun provino » 14.000
6) Peso di volume di miscele di aggregati lapidei e bitume con pesata idrostatica di provino paraffinato secondo la norma C.N.R. . . . . . » 18.500
7) Peso di volume di tasselli di conglomerati bituminosi con pesata idrostatica di provino non paraffinato . . . . . » 14.000
8) Taglio tassello da conglomerato bituminoso costipato . . . . . » 12.000
9) Adesività (secondo Riedel-Weber) . . . . . » 41.000
10) Analisi granulometrica per via secca: per ogni crivello o setaccio . . . . . » 4.000
11) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele bituminose, a mezzo dell'apparecchio Hubard-Field, secondo le norme ASTM D 1138-52 (confezionamento, costipamento e rottura), ciascun provino . . . . . » 14.500
12) Determinazione della coesione e della resistenza alla deformazione di miscele di bitume e di inerti lapidei con il metodo Hiveen . . . . . » 20.500
13) Determinazione della percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume, secondo la norma C.N.R., in base ai risultati della determinazione del peso di volume della percentuale del legante e del peso specifico dei granuli, oltre al costo delle singole prove . . » 4.000
14) Determinazione della resistenza a compressione e della deformazione di miscele di bitume e di inerti lapidei, per mezzo della prova L.C.P.C.:
a) confezionamento, costipamento e rottura, per ciascun provino . . . . . » 20.500
b) solo rottura, per ciascun provino . . . . . » 14.000
15) Resistenza alle deformazioni viscoplastiche con il simulatore di traffico . . . . . » 204.000
16) Prove di scivolosità con pendolo R.R.L. od analogo (per ogni valore medio ottenuto in una posizione) . . . . . » 16.500
17) Misure deflettometriche con trave di Beukelman e sistema ottico (esclusa la fornitura del mezzo di carico) . . . . . » 20.500
18) Prelievo campioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso, con tassellatrice (per ogni campione di dimensioni circa cm 30 × 30) . . . . . » 61.000
19) Prelievo campioni di pavimentazione, in conglomerato bituminoso, con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):
a) con corone di diametro 4" . . . . . » 1.500
b) con corone di diametro 6" . . . . . » 2.000
c) con corone di diametro 8" . . . . . » 2.500
20) Valutazione dell'effetto di immersione in acqua sulla stabilità Marshall di una miscela (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino . . . . . » 21.000

21) Determinazione del coefficiente di aderenza trasversale (C.A.T.) con apparecchiatura SCRIM (rilevamento medio su sezioni di m 50):

a) trasporto in A/R dell'attrezzatura per ogni chilometro . . . 300

b) costo delle rilevazioni (media su m 50) per ogni misurazione con un minimo di 200 misurazioni (km 10) . . . » 1.800

22) Determinazione della tessitura superficiale della pavimentazione con attrezzatura laser Texture Meter (rilevamento medio su sezioni di m 50):

a) trasporto in A/R dell'attrezzature per ogni chilometro . . . » 300

b) costo delle rilevazioni (media su m 50) per ogni misurazione con un minimo di 200 misurazioni (km 10) . . . » 250

23) Determinazione del bacino delle deflessioni con apparecchiatura Falling Weight Deflectometer (F.W.D.) per ogni punto di misura:

a) trasporto in A/R dell'attrezzatura per ogni chilometro . . . » 250

b) costo delle rilevazioni per ogni punto di misura con un minimo 20 misurazioni (km 2) . . . » 13.000

c) interpretazione dei risultati ottenuti con predisposizione di relazione . . . » 800.000

24) Determinazione della deformabilità a carico costante di miscele bituminose e calcolo del modulo complesso (CREEP):

a) confezionamento, costipamento e prova . » 52.000

b) solo prova su campiomi già confezionati » 31.000

c) rettifica dei provini e prova . . . » 41.000

25) Determinazione delle resistenze a trazione indiretta e della deformazione a rottura di miscele di aggregati lapidei e bitume (Brasiliana):

a) confezionamento, costipamento e rottura » 21.000

b) solo rottura . . . » 10.500

Laboratorio «Leganti idraulici»

Divisione cementi:

1) Determinazione del tempo di presa . . . L. 22.500

2) Determinazione del peso specifico . . . » 16.500

3) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione di provini di malta normale, per ogni grado di stagionatura . . » 55.000

4) Determinazione della indeformabilità (pinze Le Chatelier) . . . » 16.500

5) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) . . . » 14.500

6) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume) . . . » 37.000

7) Determinazione della superficie specifica con il permeabilimetro di Blaine secondo la norma NP P 15-422 (per le prove climatiche vedasi «Laboratorio Chimico») . . . » 20.500

Divisione agglomerati cementizi:

8) Determinazione del tempo di presa . . . » 22.500

9) Determinazione del peso specifico . . . » 16.500

10) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione, per ogni grado di stagionatura . . . » 55.000

11) Prova di indeformabilità (pinze Le Chatelier) » 16.500

12) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) . . . L. 14.500

13) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume) . . . » 37.000

Divisione calci idrauliche

14) Determinazione del tempo di presa . . . » 22.500

15) Determinazione del peso specifico . . . » 16.500

16) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione . . . » 55.000

17) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) di calci idrauliche in polvere, previa essiccazione a 110° . . . » 14.500

18) Prova di espansione in autoclave . . . » 37.000

Laboratorio calcestruzzi

1) Resistenza alla compressione:

a) per una serie di due provini cilindrici con diametro fino a 16 cm o cubici fino a cm 16 di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . L. 15.500

b) per serie di due provini cilindrici con diametro superiore a 16 cm o cubici fino a 20 cm di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . » 17.500

c) per ogni provino in più (oltre la serie di due) aventi diametro fino a 16 cm se cilindrico o spigolo fino a 16 cm se cubico . . . » 8.000

d) per ogni provino in più (oltre la serie di due) avente diametro superiore a 16 cm se cilindrico o spigolo di 20 cm se cubico . » 9.000

2) Resistenza alla flessione su prismi aventi sezione a cm 25 × 25, per ogni prisma . . . » 20.500

3) Determinazione del modulo elastico:

a) con impiego di estensimetro meccanico . » 61.000

b) con impiego di estensimetro elettronico (due strain-ges) . . . » 102.000

4) Gelività per una serie di quattro campioni fino ad un massimo di venti cicli, compresa la rottura . . . » 510.000

5) Resistenza alla trazione (brasiliana), per ogni provino . . . » 10.000

6) Peso dell'umidità di volume:

a) per serie di due provini di forma cilindrica con diametro 16 cm o cubica con spigolo fino a 16 cm, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . » 9.000

b) per serie di due provini di forma cilindrica con diametro 20 cm o cubica con spigolo 20 cm, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto . . . » 11.000

7) Confezione e maturazione dei provini:

a) per una serie di quattro provini di lato fino a 16 cm . . . » 51.000

b) per una serie di quattro provini di lato maggiore di 16 cm . . . » 55.000

c) analisi granulometrica per via secca, per ogni crivello o setaccio . . . » 4.000

8) Determinazione del modulo di elasticità mediante misura della frequenza di risonanza . » 41.000

9) Determinazione della consistenza con cono Abramo (Slump-Test) . . . » 12.000

10) Prova di penetrazione con sonda Windsor (per ogni sonda impiegata) . . . » 15.000

11) Prova di pull-cut con spinotti ad espansione, cadauna . . . » 20.500

12) Prova di permeabilità, su campioni di cls, con provini cubici, prismatici o cilindrici; per ogni ora di prova . . . » 2.000

13) Preparazione del campione per prova di permeabilità . . . . L. 27.000

14) Taglio e rettifica delle facce di cubetti e carore, per ogni faccia . . . . » 7.000

15) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):

a) con corone diametro 2" . . . . » 2.000

b) con corone diametro 4" . . . . » 2.500

c) con corone diametro 6" . . . . » 3.500

16) Determinazione della velocità di propagazione degli ultrasuoni con metodo diretto o indiretto, per ogni misurazione . . . . » 3.000

17) Determinazione del modulo elastico dinamico con ultrasuoni e microcarotaggio; per ogni determinazione . . . . » 50.000

18) Determinazione della profondità di fessure nel calcestruzzo a mezzo ultrasuoni; per ogni determinazione . . . . » 35.000

Laboratorio «Materiali ferrosi»

1) Prova di resilienza, per ogni provino (esclusa preparazione) . . . . L. 9.000

2) Prova di trazione per ogni provino:

a) su ferri tondi lisce aventi diametro · 16 cm, compresa la preparazione del provino . . » 15.500

b) su ferri tondi lisce aventi diametro 16 cm, compresa la preparazione del provino . . » 20.500

c) su ferri ad aderenza migliorata aventi diametro 16 cm, compresa la preparazione del provino . . . . » 17.500

d) su ferri ad aderenza migliorata aventi diametro 16 cm, compresa la preparazione del provino . . . . » 22.500

e) su acciai armonici per la determinazione della tensione di rottura e dell'allungamento . . . . » 26.500

f) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione dei limiti convenzionali allo 0,1 - 0,2 e modulo elastico . . . . » 24.500

g) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione della tensione di rottura, limiti convenzionali 0,1 - 0,2 modulo elastico ed allungamento . . . . » 51.000

3) Prova di piegamento su acciai tondi e ad aderenza migliorata . . . . » 10.000

4) Determinazione del peso a ml acciai tondi . » 6.000

5) Rilassamento a 120 ore per fili armonici aventi 0 8 mm . . . . » 108.000

6) Durezza Brinell e Vickers . . . . » 24.500

7) Durezza Rockwell . . . . » 10.000

8) Calcolo della sezione resistente per acciai tondi e lisci . . . . » 3.000

9) Determinazione della sezione equivalente per acciai ad aderenza migliorata (compreso il peso a ml) . . . . » 8.000

10) Trazione, su trefoli di acciaio armonico, con ancoraggio a mezzo cilindretti e spinotti, con piastrina di rame o con resine . . . . » 41.000

11) Resistenza a fatica, per ogni ora di prova . » 61.000

12) Deam-test sugli acciai ad aderenza migliorata:

a) prova completa relativa ad una barra di diametro 16 mm . . . . » 408.000

b) prova completa relativa ad una serie di n. 4 (quattro) barre di diametro 16 mm . . . » 734.500

c) prova completa relativa ad una barra di diametro 16 30 cm . . . . » 500.000

d) prova completa relativa ad una serie di n. 4 (quattro) barre di diametro 16 30 mm . » 867.000

13) Preparazione di provini da lamiere per prove di trazione; per ogni cm di taglio e mm di spessore L. 150

14) Prove a fatica (per trazione) su ferri tondi o trefoli, per ogni ora . . . . » 54.500

Laboratorio «Barriere metalliche»

1) Prova di trazione sul nastro, esclusa la preparazione del provino (per ogni provino) L. 39.000

2) Taglio del nastro (n. 2 - 3 tagli) . . . . . . » 16.500

3) Fornitura e preparazione al tornio di piastra rigida in acciaio con svasatura tronco-conica (per ogni piastra) . . . . » 61.000

4) Fornitura e preparazione al tornio di perni in acciaio «Aq 60», compresa la svasatura tronco-conica (per ogni perno) . . . . » 30.500

5) Saldatura del nastro alle piastre (per ogni provino) . . . . » 41.000

6) Fornitura, preparazione e saldatura di fazzoletti trapezoidali in acciaio per irrigidimento delle piastre (per ogni fazzoletto) . . . . » 12.000

7) Flessione dei nastri:

a) flessione (per ogni nastro) . . . . » 26.500

b) preparazione (per ogni nastro) . . . . . . » 20.500

8) Flessione sostegno:

a) flessione (per ogni sostegno) . . . . » 26.500

b) preparazione (per ogni sostegno) . . . . . » 20.500

9) Prova di collegamento fascia-sostegno:

a) collegamento fascia-sostegno (per ogni provino) . . . . » 26.500

b) preparazione (per ogni provino) . . . . . » 20.500

10) Prova di deformazione del distanziatore . . . » 8.160

11) Disegno: il prezzo è da stabilirsi caso per caso a seconda del numero e tipo di disegno.

12) Rilevamento caratteristiche (per ogni partita) » 20.400

13) Determinazione del peso su nastri o paletti » 7.000

Laboratorio geolitologico

1) Esame petrografico sommario . . . . L. 16.500

2) Esame petrografico macro o microscopico . » 122.500

3) Selezione o percentuale litologica nei misti, per ogni pezzatura . . . . » 10.000

4) Peso specifico reale (per materiali litoidi) . . » 20.500

5) Peso specifico apparente . . . . » 12.000

6) Coefficiente di porosità . . . . » 30.500

7) Carbonatometria (mediata su due reazioni) . » 26.500

8) Determinazione percentuale di calcite, dolomite, silice e minerali argillosi . . . . » 61.000

9) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio . . . . » 4.000

10) Analisi granulometrica per via umida, per ogni setaccio minore di 2 mm con prelavaggio . . » 12.000

11) Esame al microscopio binoculare . . . . . . » 51.000

12) Separazione sabbie di minerali e suscettività magnetica . . . . » 16.500

13) Fotografia di campioni macroscopici (due copie formato 13 × 13) . . . . » 16.500

14) Microfoto di preparati microscopici di campioni (due copie formato 13 × 13) . . . . . . » 37.000

Laboratorio chimico

1) Determinazione dello zinco su barriere o nastri:

a) preparazione dei provini . . . . L. 20.500

b) determinazione dello zinco (per ogni provino) . . . . » 37.000

c) saggio di Preece (uniformità del deposito di zinco) . . . . » 41.000

2) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento Portland	L.	153.000
3) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento pozzolanico	»	183.500
4) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una pozzolana	»	183.500
5) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una calce idraulica	»	102.000
6) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento di altoforno	»	163.000
7) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento alluminoso	»	153.000
8) Determinazione del tenore in cemento di un calcestruzzo	»	153.000
9) Refrattari:		
a) determinazione della silice, dell'allumina, del ferro e del titanio	»	127.500
b) determinazione dell'umidità e della perdita alla calcinazione	»	37.000
10) Determinazione del contenuto in sostanze organiche di terre, graniglie, pietrischetti:		
a) secondo il Road Research Laboratory	»	41.000
b) con acido tannico o con bicromato di potassio	»	24.000
c) con acqua ossigenata	»	34.000
11) Determinazione del rivestimento di zinco su fili di acciaio:		
a) preparazione dei provini	»	10.000
b) determinazione dello zinco (su ogni provino)	»	30.500
12) Laterizi: determinazione dei solfati alcalini	»	41.000
13) Analisi qualitativa dell'acqua per la ricerca di ammoniaca, nitriti, solfuri	»	61.000
14) Analisi quantitativa dell'acqua	»	122.400
15) Analisi chimica di agglomeranti cementizi	»	81.500
16) Analisi chimica dell'acqua per l'idoneità agli usi cementizi	»	143.000
17) Determinazione dell'abbassamento crioscopico di una soluzione	»	30.500

Laboratorio «Segnaletica stradale»

Divisione vernici:

1) Preparazione del campione	L.	20.500
2) Estrazione del pigmento	»	28.500
3) Densità	»	34.500
4) Tempo di essiccamento al tatto	»	6.000
5) Potere coprente	»	47.000
6) Viscosità Stormer	»	30.500
7) Abrasione	»	81.500
8) Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata	»	30.500
9) Determinazione del TiO oppure del PbCrO	»	71.500
10) Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente	»	20.500
11) Determinazione del residuo non volatile	»	18.500
12) Separazione delle perline	»	61.000
13) Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 1214-58)	»	14.500
14) Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53)	»	26.500
15) Esame miscroscopico delle perline	»	14.500
16) Indice di rifrazione delle perline	»	34.500
17) Scivolosità in laboratorio	»	26.500
18) Fattore di luminanza e coordinate cromatiche	»	34.500
19) Retroriflessione	»	34.500

Divisione pellicole catadiottriche:

20) Prove tecnologiche (spessore, adesività, flessibilità ecc.) per ogni prova	L.	11.000
21) Prove colorimetriche e fotometriche	»	34.500

Divisione materie plastiche.

22) Preparazione dei provini	»	26.500
23) Resistenza di un segnalimite alla prova di flessione	»	11.000
24) Resistenza di un segnalimite all'invecchiamento accelerato: per ogni ora	»	6.000
25) Resistenza agli agenti chimici	»	20.500
26) Resistenza all'infiammabilità	»	24.500
27) Resistenza alla gelività	»	20.500
28) Prova di trazione o flessione su materiale plastico o metallico	»	28.500
29) Preparazione di provini per prove meccaniche o di invecchiamento per ogni provino	»	4.000
30) Melt index	»	81.500
31) Resistenza alla decolorazione: per ogni ora	»	13.500
32) Resistenza alla penetrazione Vicat	»	17.500
33) Durezza Shore	»	24.500
34) Resilienza Izod	»	24.500
35) Punto di fusione	»	25.500
36) Densità	»	12.500
37) Assorbimento acqua	»	26.500

Laboratorio «Prove speciali»

1) Determinazione della massa areica di membrane per impermeabilizzazione (UNI 8202 parte 7ª)	L.	10.000
2) Determinazione della resistenza a trazione su guaina bituminosa preformata (UNI 8202 parte 8ª)	»	11.000
3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata (UNI 3838), per ogni provino	»	6.000
4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata (UNI 3838), per ogni provino	»	6.000
5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata:		
a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 kg/cmq, durata della prova 24 h	»	10.000
b) ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 kg/cmq, per la durata di 24 h	»	8.500
c) ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante	»	2.000
6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente	»	8.000
7) Preparazione provini, per ogni provino	»	3.000
8) Determinazione della massa per unità di superficie di un geotessile (C.N.R.-B.U. n. 110), per ogni provino	»	13.000
9) Determinazione dello spessore del geotessile sotto carichi prefissati (C.N.R.-B.U. n. 111):		
a) per ogni provino con carico fino a 2 KPa/cmq	»	13.000
b) per ogni provino con carico a 2 KPa/cmq	»	21.000
10) Prova di trazione di tessuto non tessuto con metodo Grab (UNI 8279 parte 4ª)	»	16.500
11) Prova di trazione di tessuto non tessuto, elastomero o materie plastiche, per ogni provino	»	16.500

90A3180

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.

Il giorno 28 giugno 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n.446, pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1990.

In conformità all'art. 62, la convenzione entrerà in vigore il 1° agosto 1990.

90A3238

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.

Il giorno 21 maggio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 17 dicembre 1987, la cui notifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989, n. 447, pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1990.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 1990.

90A3239

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 1990.

90A3237

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del degreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di ingegneria:

geometria.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

rilevamento geologico.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

botanica;
fisiologia generale.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

gerontologia e geriatria.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

oftalmologia.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia I.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia e storia dell'arte greca e romana.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

storia della filosofia.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE STUDI SOCIALI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale;
diritto amministrativo (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3264

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 21 luglio 1990).

All'art. 10, comma 7, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, le parole: «decreto-legge 15 *maggio* 1984, n. 232» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 15 *giugno* 1984, n. 232».

90A3284

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 4 giugno 1990, n. 1929/FPC, concernente: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. Completamento dell'acquedotto della Campania occidentale». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1990).

All'art. 6, primo comma, dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pag. 29, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul cap. *9808* dello stato di previsione del Ministero del tesoro ...», si legga: «... mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul cap. *8908* dello stato di previsione del Ministero del tesoro ...».

90A3255

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80; presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.

L. 1.000